

Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo
Economico
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche -Sanità Amministrativa
CT
0

2018 03656/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 settembre 2018

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: VENDITE OCCASIONALI SU AREA PUBBLICA. CAPO V BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31 OTTOBRE 2017, N. 16. PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco.

La Regione Piemonte, con Legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16, recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017”, ha introdotto un nuovo Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica” alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, apportando una regolamentazione più dettagliata dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia e specificando che non è in nessun caso consentito di esercitare, in ambito regionale, attività di vendita occasionale al di fuori di detti mercatini.

Nello specifico, i nuovi articoli disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità: attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l’anno in ambito regionale nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia da parte di coloro che pongono in vendita beni: appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità e di valore non superiore a Euro centocinquanta ciascuno.

Con D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, pubblicata sul B.U.R. in data 31 maggio 2018, sono stati adottati, ai sensi dell’art. 11 *quinquies*, comma 3, della L.R. 28/1999 s.m.i. i criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.

Atteso che i Comuni devono, attraverso la loro formale individuazione, adeguare le manifestazioni esistenti con partecipazione di venditori occasionali alle nuove disposizioni regionali, in quanto è condizione necessaria per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i., l’esercizio dell’attività di vendita occasionale, si rende necessaria la formale individuazione quali “mercatini”, nell’accezione che di essi dà la Regione Piemonte, delle seguenti manifestazioni:

- Mercati periodici tematici di interesse cittadino o circoscrizionale istituiti ai sensi dello specifico Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) esecutiva dal 9 giugno 2003. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 3 ottobre 2005 (mecc. 2005 00619/122) esecutiva dal 17 ottobre 2005 e 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05724/122) esecutiva dal 12 novembre 2007, atteso che la loro specializzazione concerne il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia;
- Feste di Via istituite ai sensi dello specifico regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014, atteso che ad esse possono partecipare operatori che pongono in vendita beni realizzati mediante la propria abilità: normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli,

soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, *découpage* in genere, assemblati anche in loco.

Le disposizioni di cui al Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica” della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, troveranno applicazione per i Mercati periodici tematici e per le Feste di via che si svolgeranno in data successiva al 28 settembre 2018. Fino a tale data si applicano alle manifestazioni esistenti le previgenti disposizioni relative, in particolare, alla possibilità per gli operatori non professionali di richiedere per ogni singola partecipazione apposita autorizzazione temporanea.

Di conseguenza dal 1 ottobre 2018 sarà disapplicato, perché non più attuale e in contrasto con la normativa vigente, il punto 6) dell’articolo 5 “Soggetti ammessi” del Regolamento dei Mercati periodici tematici, nella parte in cui prevede: “se provvisti di regolare autorizzazione temporanea. Tali soggetti non possono partecipare alle manifestazioni per un numero superiore a cinque volte all’anno solare; a tal fine sono rilevanti tutte le manifestazioni effettuate sul territorio nazionale”.

Si dà atto che, per espressa disposizione della deliberazione regionale sopra citata, non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla normativa:

- a) l’attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.;
- b) l’attività di vendita svolta nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
- c) l’attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all’atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all’individuazione e alla disciplina dei mercatini o alla loro approvazione, il Comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell’attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercatini e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali, quali: la ricezione delle manifestazioni di interesse, l’assegnazione degli spazi, la vidimazione del tesserino, la ricezione e la timbratura dell’elenco dei beni posti in vendita, il controllo sull’esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita, la trasmissione dei dati alla Regione.

A tal proposito, l’articolo 9 del Regolamento Mercati periodici tematici prevede che la Città, attraverso apposito bando, individui un soggetto attuatore per ogni singolo mercato che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale. Parimenti, l’articolo 4 del Regolamento delle Feste di via prevede che i soggetti promotori delle feste di

via possano essere unicamente le associazioni di via riconosciute dalle Circoscrizioni ai sensi delle disposizioni stabilite dal Consiglio Comunale ed inserite nell'apposito Albo tenuto dalla Circoscrizione, che costituiscono l'unico referente che ha titolo di relazionarsi riguardo ad aspetti inerenti l'organizzazione con i singoli operatori che partecipano alla manifestazione, con la Circoscrizione e con l'Amministrazione comunale.

Al fine di dare attuazione alla normativa che prevede numerosi adempimenti di natura gestionale da compiersi prevalentemente in costanza di svolgimento della manifestazione, rilevato che la Città non dispone di risorse sufficienti a provvedere autonomamente, si ritiene opportuno delegare ai soggetti attuatori dei Mercati periodici tematici e ai soggetti organizzatori delle Feste di via i seguenti adempimenti, introdotti del Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" nella L.R. 28/1999:

- ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al Mercato periodico tematico o alla Festa di via;
- verifica del possesso della dichiarazione attestante la propria condizione di venditore occasionale;
- vidimazione nell'apposito spazio del tesserino dei venditori occasionali in occasione della partecipazione al Mercato periodico tematico o alla Festa di via;
- apposizione contestualmente all'apposizione del timbro di vidimazione sul tesserino di un timbro sull'elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che i venditori occasionali intendono porre in vendita nel corso della manifestazione;
- verifica che durante il mercato il tesserino sia esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo e che i venditori occasionali siano personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e che siano esposti i prezzi di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza;
- segnalazione agli organi di vigilanza dei casi di accertata violazione delle prescrizioni al fine di procedere all'accertamento della violazione e al ritiro del tesserino;
- trasmissione alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale dei dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento.

In dipendenza dell'attribuzione delle sopra indicate incombenze di natura gestionale i soggetti attuatori dei Mercati periodici tematici sono autorizzati, previa comunicazione alla Città che evidenzia e giustifichi i nuovi costi organizzativi e successiva approvazione formale da parte della Città, ad adeguare il contributo, previsto dall'articolo 9 del Regolamento dei Mercati periodici tematici, che sarà richiesto ai partecipanti al mercatino.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza per la Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, quali "mercatini", nell'accezione che di essi dà la Regione Piemonte, le seguenti manifestazioni:
 - Mercati periodici tematici di interesse cittadino o circoscrizionale istituiti ai sensi dello specifico Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) esecutiva dal 9 giugno 2003, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 3 ottobre 2005 (mecc. 2005 00619/122) esecutiva dal 17 ottobre 2005 e 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05724/122) esecutiva dal 12 novembre 2007;
 - Feste di Via istituite ai sensi dello specifico regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016) dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 10 febbraio 2014;
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui al Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, troveranno applicazione per i Mercati periodici tematici e per le Feste di via che si svolgeranno in data successiva al 28 settembre 2018. Fino a tale data si applicano alle manifestazioni esistenti le previgenti disposizioni relative, in particolare, alla possibilità per gli operatori non professionali di richiedere per ogni singola partecipazione apposita autorizzazione temporanea;
- 3) di dare atto che non costituisce attività di commercio e non è soggetta alla normativa relativa ai venditori occasionali:
 - a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico,

- secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.;
- b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento;
- 4) di delegare ai soggetti attuatori dei Mercati periodici tematici e ai soggetti organizzatori delle Feste di via i seguenti adempimenti, introdotti del Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" nella L.R. 28/1999:
- ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al Mercato periodico tematico o alla Festa di via;
 - verifica del possesso della dichiarazione attestante la propria condizione di venditore occasionale;
 - vidimazione nell'apposito spazio del tesserino dei venditori occasionali in occasione della partecipazione al Mercato periodico tematico o alla Festa di via;
 - apposizione contestualmente all'apposizione del timbro di vidimazione sul tesserino di un timbro sull'elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che i venditori occasionali intendono porre in vendita nel corso della manifestazione;
 - verifica che durante il mercato il tesserino sia esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo e che i venditori occasionali siano personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e che siano esposti i prezzi di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza;
 - segnalazione agli organi di vigilanza dei casi di accertata violazione delle prescrizioni al fine di procedere all'accertamento della violazione e al ritiro del tesserino;
 - trasmissione alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale dei dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;
- 5) di autorizzare i soggetti attuatori dei Mercati periodici tematici ad adeguare il contributo, previsto dall'articolo 9 del Regolamento dei Mercati periodici tematici, che sarà richiesto ai partecipanti al mercatino, previa comunicazione alla Città che evidenzii e giustifichi i nuovi costi organizzativi e successiva approvazione formale da parte della Città;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di utenza per la Città;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Commercio,
Lavoro, Turismo, Contratti e Appalti,
Economato e Avvocatura
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Gaetano Noè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 45 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 settembre 2018 al 24 settembre 2018;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 settembre 2018.